

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.

SCADENZARIO

! Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI GIUGNO ●●●

9 SABATO

PAC

Tardiva presentazione domanda unica di pagamento aiuti comunitari. I produttori agricoli che entro il 15-5-2012 non hanno presentato la domanda unica 2012 per accedere al pagamento dei premi comunitari, ovvero non hanno presentato entro il 31-5-2012 domanda di modifica ai sensi dell'articolo 14 del regolamento Ce n. 1122/2009, possono provvedervi entro oggi con l'applicazione della decurtazione dell'importo spettante in misura pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, fatte salve cause di forza maggiore o circostanze eccezionali debitamente documentate e certificate dall'autorità competente.

Le domande pervenute dopo oggi sono irricevibili.

I produttori agricoli che possono presentare richiesta per l'assegnazione dei titoli della riserva nazionale, o di aumento dei diritti all'aiuto, devono farlo nell'ambito della domanda unica pac; la tardiva presentazione comporta un'ulteriore riduzione, per ogni giorno lavorativo di ritardo, pari al 3% degli importi spettanti nell'anno considerato in base ai diritti all'aiuto da assegnare. Per la presentazione della domanda unica è opportuno rivolgersi al Centro di assistenza agricola (Caa) al quale è stato conferito apposito mandato per la tenuta del fascicolo aziendale.

Poiché la scadenza ha una notevole importanza per il settore primario, rimandiamo i lettori all'inserto «Guida alla domanda pac per il 2012», pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 12/2012 a pag. 23 e seguenti, oltre ai numerosi altri articoli finora pubblicati, e alla circolare Agea n. 3 del 2-3-2012 consultabile sul sito www.agea.gov.it

10 DOMENICA
FRANTOI E IMPRESE
DI TRASFORMAZIONE

Invio dati operazioni molitura e trasformazione olive da tavola. I frantoi e le imprese di trasformazione delle olive da tavola devono trasmettere in forma elettronica i dati di produzione entro il giorno 10 di ogni mese con riguardo alle operazioni di molitura delle olive e alla trasformazione delle olive da tavola del mese precedente.

La trasmissione deve essere effettuata esclusivamente tramite il portale Sian (www.sian.it) direttamente dai soggetti interessati ovvero tramite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative o i Caa.

Tra le informazioni assolutamente necessarie e obbligatorie da indicare vi sono i totali delle olive molite e/o trasformate, dell'olio ottenuto, della sansa ottenuta, delle giacenze di olio e/o di olive da tavola.

Si veda, tra le altre, la circolare Agea ACIU.2007.764 del 28-9-2007, emanata in applicazione del decreto ministeriale H-393 del 4-7-2007, con la quale sono definite le modalità e la tempistica delle comunicazioni dei dati per le campagne 2007-2008 e successive.

Il presente adempimento riguarda solo gli olivicoltori che commercializzano olio allo stato sfuso e/o confezionato ottenuto esclusivamente dalle olive provenienti da oliveti della propria azienda, molite presso il proprio frantoio o di terzi, poiché dall'1-7-2011 tutti gli altri soggetti interessati devono adottare i registri telematici di cui all'art. 7 del decreto Mipaaf n. 8077 del 10-11-2009, effettuando le registrazioni entro il 10° giorno successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Si vedano al riguardo le circolari Agea ACIU.2010.29, ACIU.2010.259, ACIU.2010.597, ACIU.2010.800 e ACIU.2011.610, rispettivamente del 14-1-2010, dell'8-4-2010, del 20-8-2010, del 22-11-2010 e del 20-9-2011.

15 VENERDÌ

TABACCO

Stipula contratti di coltivazione. Entro oggi vanno stipulati i contratti di coltivazione tabacco tra le imprese di prima trasformazione riconosciute e le associazioni di produttori riconosciute; i contratti di coltivazione devono poi essere consegnati presso la sede dell'Organismo pagatore competente territorialmente entro il prossimo 27 giugno, mentre i dati contenuti nei contratti devono essere trasmessi telematicamente, sempre all'Organismo pagatore competente, entro e non oltre il prossimo 20 giugno. Le particelle interessate alla coltivazione del tabacco devono risultare nel fascicolo aziendale e nella domanda unica di pagamento del produttore. Si vedano sull'argomento, tra le altre, le circolari Agea n. ACIU.2012.49 e n. 3, rispettivamente, del 1° febbraio e 2-3-2012, reperibili sul sito www.agea.gov.it, e i numerosi articoli finora pubblicati su *L'Informatore Agrario*.



Le particelle catastali dove si coltiva il tabacco devono risultare nel fascicolo aziendale

IVA

Fatturazione differita per consegne di maggio. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da un documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è avvenuta l'operazione, la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione; la fattura differita deve essere registrata entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni. Pertanto, entro oggi debbono essere emesse e registrate le fatture relative a consegne o spedizioni dei beni effettuate nel mese di maggio; tali fatture vanno però contabilizzate con la liquidazione relativa al mese di maggio, anziché al mese di giugno. Per più consegne o spedizioni effettuate nel corso di maggio a uno stesso cliente, è possibile emettere entro oggi una sola fattura differita cumulativa. Si ritiene opportuno emettere fattura anche per le cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare quando il prezzo è stato stabilito nel mese di maggio ai sensi del decreto ministeriale 15-11-1975.

Registrazione fatture con importi inferiori a 300 euro. I contribuenti Iva, per le fatture emesse nel corso del mese precedente di importo inferiore a 300 euro, possono entro oggi registrare, al posto di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri delle singole fatture, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata.

Il limite da non superare per avvalersi di tale dubbia semplificazione è stato aumentato da 154,94 a 300 euro con il decreto legge n. 70 del 13-5-2011 (cosiddetto «decreto sviluppo»), in vigore dal 15-5-2011, convertito con modificazione nella legge n. 106 del 12-7-2011 pubblicata lo stesso giorno nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160.

IVA CESSIONI AL MINUTO

Registrazione corrispettivi. Le aziende agricole in regime Iva ordinario (anziché speciale agricolo) che effettuano vendite a privati consumatori con emissione di ricevuta o scontrino fiscale anziché fattura, possono effettuare entro oggi, anche con un'unica annotazione, la registrazione nel registro dei corrispettivi dei documenti emessi nel mese precedente. È bene precisare che non è più obbligatorio allegare al registro dei corrispettivi gli scontrini riepilogativi giornalieri.

IVA AGRITURISMO

Registrazione ricevute fiscali. Le aziende agricole che svolgono anche attività agrituristica con contabilità separata possono entro oggi provvedere ad annotare nel registro dei corrispettivi, anche con un'unica registrazione, le ricevute fiscali emesse nel mese precedente.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Tardivo versamento imposte e tributi. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti Iva che non hanno versato

entro il 16 maggio scorso, in tutto o in parte, l'imposta a debito risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di aprile (contribuenti mensili) o al 1° trimestre 2012 (contribuenti trimestrali);

- i sostituti d'imposta che non hanno effettuato entro il 16 maggio scorso, in tutto o in parte, il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese di aprile sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti;

- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16 maggio scorso, in tutto o in parte, la terza rata dell'Iva a saldo per il 2011 dovuta in base al piano di rateazione prescelto, fatta salva la facoltà per i soggetti che presentano il modello Unico 2012 di versare entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese di ritardo.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del 3% (un decimo della sanzione normale del 30%) e con gli interessi di mora del 2,5% rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario.

Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel mod. F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell'introduzione di nuovi codici tributo, istituiti dall'Agenzia delle entrate, consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it

Si fa presente che qualora gli importi dovuti siano stati versati con ritardo non superiore a 14 giorni (cioè entro il 30-5-2012) è possibile avvalersi del nuovo ravvedimento breve con il pagamento, sempre entro oggi, della sanzione in misura pari allo 0,2% (un quindicesimo della sanzione già ridotta al 3%) per ogni giorno di ritardo, oltre agli interessi di mora dovuti; si veda al riguardo la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 41/E del 5 agosto scorso e quanto riportato su *L'Informatore Agrario* n. 32/2011 a pag. 27.

16 SABATO

IMU

Versamento prima rata per l'anno 2012.

Scade il termine per versare la prima rata dovuta per l'anno 2012 della nuova imposta municipale propria (Imu) che ha sostituito l'Ici.

Data la novità e la complessità della nuova scadenza si rimanda ai chiarimenti forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze con la corposa circolare n. 3/DF del 18 maggio scorso, oltre ai numerosi articoli finora pubblicati sulle pagine de *L'Informatore Agrario*.

IVA

Versamento rateale saldo 2011. I contribuenti, sia soggetti all'Unico 2012 sia alla dichiarazione Iva autonoma, che hanno scelto di versare in rate di uguale importo con ca-

denza mensile il saldo Iva relativo all'anno 2011, devono entro oggi effettuare il pagamento dell'eventuale quarta rata maggiorando l'imposta dovuta dello 0,99%.

Si ricorda che il pagamento rateale non può superare le nove rate (al massimo si può arrivare a pagare entro il 16-11-2012) e che la maggiorazione dello 0,33% è dovuta per ogni mese o frazione di mese di differimento, a prescindere dal giorno di versamento.

Si fa presente che anche quest'anno la dichiarazione Iva, sia autonoma sia unificata, deve essere obbligatoriamente presentata in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, entro il 30-9-2012.

I modelli di dichiarazione annuale Iva per il periodo d'imposta 2011, con le relative istruzioni, predisposti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 16 gennaio scorso, sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it

A cura di
Paolo Martinelli



Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario

SCADENZARIO

! Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI GIUGNO •••

15 VENERDÌ

MOD. 730/2012

Assistenza fiscale ai dipendenti e ai pensionati. I sostituti d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) che hanno prestato assistenza fiscale diretta ai propri lavoratori dipendenti e pensionati per la dichiarazione modello 730/2012, devono entro oggi consegnare agli interessati copia del modello elaborato con il prospetto di liquidazione modello 730-3.

Il termine, originariamente in scadenza al 31 maggio, è stato differito a oggi con decreto del presidente del Consiglio dei ministri 26-4-2012 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28-4-2012), come già anticipato su *L'Informatore Agrario* n. 18/2012 nel riquadro a pagina 32.

16 SABATO

IVA

Liquidazione mensile di maggio. Le aziende agricole in contabilità Iva mensile devono effettuare la liquidazione dell'imposta relativa alle operazioni fatturate nel mese di maggio, nonché alle fatture differite emesse entro il 15 giugno per consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di maggio o per cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare (decreto ministeriale 15-11-1975) qualora il prezzo sia stato stabilito nel mese di maggio.

L'eventuale imposta dovuta, da versare sempre entro oggi, deve essere determinata con regole diverse secondo il regime Iva adottato (speciale agricolo o normale).

Per quanto concerne la liquidazione delle attività connesse all'agricoltura (art. 34-bis del dpr n. 633/1972) l'imposta dovuta è determinata in misura pari al 50% dell'Iva fatturata, salvo opzione per il regime ordinario vincolante per un triennio; si vedano al riguardo, tra le altre, le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 44/E del 15-11-2004 e 6/E del 16-2-2005.

Se l'imposta complessivamente dovuta non è superiore a 25,82 euro, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

Per alcuni chiarimenti sull'applicazione del regime Iva agricolo si vedano anche le circolari dell'Agenzia delle entrate del 17-1-2006 e del 19-1-2007, entrambe individuate con il n. 1/E, e quanto pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 8/2011 a pag. 29.

Per l'applicazione della cosiddetta «Iva per cassa» si rinvia agli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 14/2009 e 21/2009 en-

trambi a pag. 66.

Per quanto concerne i nuovi limiti per optare per la liquidazione trimestrale si veda l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 4/2012 a pag. 30.

Per quanto riguarda le novità in merito alla compensazione dell'Iva a credito si vedano, tra gli altri, gli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 7/2010, 44/2010, 19/2011 e 12/2012 rispettivamente a pag. 82, 32, 30 e 41, le precisazioni fornite dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 1/E del 15-1-2010, il comunicato stampa del 14-1-2011 tenendo presente il decreto ministeriale 10-2-2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18-2-2011, la risoluzione n. 18/E del 21-2-2011, le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 13/E e 16/E, rispettivamente, del 11-3-2011 e del 19-4-2011, e l'art. 8, commi da 18 a 21, del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2-3-2012) convertito con modificazione nella legge n. 44 del 26 aprile scorso (*Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28-4-2012).

Registrazione acquisti. Scade il termine per registrare le fatture e le bollette doganali di acquisto per le quali si è tenuto conto dell'imposta nella liquidazione relativa al mese di maggio, salvo quanto previsto per gli acquisti intracomunitari. L'obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell'imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nella relativa scadenza.

Trasmissione telematica dati dichiarazioni d'intento e ravvedimento operoso. Scade il termine per l'invio telematico dei dati relativi a tutte le dichiarazioni d'intento ricevute, rilasciate dai soggetti che si avvalgono della facoltà di acquistare senza applicazione dell'Iva in quanto si considerano esportatori abituali, in base alle quali sono state effettuate operazioni senza applicazione dell'Iva comprese nella liquidazione del mese di maggio.

Le nuove modalità per l'invio delle dichiarazioni d'intento sono previste dall'art. 2, comma 4, del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2-3-2012) convertito con modificazione nella legge n. 44 del 26 aprile scorso (*Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28-4-2012).

Si ricorda che chi omette di inviare nei termini la comunicazione o la invia con dati incompleti o inesatti, è responsabile in solido con il soggetto acquirente dell'imposta evasa correlata all'infedeltà della dichiarazione d'intento ricevuta.

Si vedano al riguardo le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 10/E e 41/E, rispettivamente, del 16 marzo e del 26-9-2005.

In particolare, si segnala che con la circolare n. 41/E è stata confermata la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso per l'omessa o errata comunicazione dei dati delle dichiarazioni d'intento; pertanto coloro che entro il 16-6-2011 non hanno inviato

la comunicazione relativa alle dichiarazioni d'intento ricevute entro il 31-5-2011, o l'hanno inviata con dati non esatti, possono entro oggi sanare la violazione beneficiando di sanzioni ridotte.

IRPEF

Ritenute d'acconto. Scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese precedente sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti, comprese le addizionali all'Irpef (regionale e comunale) che riguardano la rata relativa all'anno 2011, ovvero i conguagli di fine rapporto effettuati nel mese precedente, nonché la quarta rata dell'acconto 2012 dell'addizionale comunale all'Irpef.

Il versamento dell'imposta dovuta si deve effettuare con il modello F24 telematico.

È opportuno consultare, tra le altre, le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 2/E e 10/E, rispettivamente, del 3 gennaio e 16-3-2005.

ACCISE

Versamento imposte. I soggetti che fabbricano e immettono in consumo determinati prodotti soggetti ad accisa (ad esempio gli spiriti) devono entro oggi effettuare il versamento, con il nuovo modello F24 telematico, delle imposte dovute sui prodotti immessi in consumo nel mese precedente.

INPS (GESTIONE EX SCAU)

Versamento contributi manodopera agricola. Scade il termine per effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per gli operai agricoli con riferimento al quarto trimestre 2011, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini di pagamento per alcune categorie di soggetti colpiti da varie avversità.

Per il pagamento si deve utilizzare il modello di pagamento F24 on line riportando i dati inviati dall'Inps.

INPS

Versamento contributo mensile pescatori autonomi. I pescatori autonomi soggetti alla normativa di cui alla legge n. 250 del 13-3-1958 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 5-4-1958), anche se non associati in cooperativa, sono obbligati a versare all'Inps un contributo mensile commisurato alla misura del salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa.

Il versamento si effettua utilizzando il modello di pagamento unificato F24, nella forma on line per i soggetti titolari di partita Iva, secondo le istruzioni ricevute dall'Inps.

Versamento contributi lavoratori dipendenti. Scade il termine per versare i contributi previdenziali e assistenziali relativi alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di competenza del mese precedente; entro fine mese dovrà essere trasmessa all'Inps in via telematica la denuncia UniEMens nella quale confluiscono le informazioni sui contributi e sulle retribuzioni (ex modelli DM10 ed EMens).

Contributo previdenziale per l'iscrizione alla Gestione separata.

Scade il termine per versare all'Inps il contributo previdenziale straordinario trattenuto sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori e amministratori, a coloro che esercitano attività di lavoro autonomo occasionale e di vendita a domicilio quando il reddito annuo derivante da tali attività supera 5.000 euro, nonché agli associati in partecipazione.

Il contributo complessivamente dovuto va ripartito tra committente e collaboratore nella misura, rispettivamente, di due terzi e un terzo.

Per l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata si veda, tra gli altri, il messaggio Inps n. 36780 dell'8-11-2005.

Dall'1-1-2012 le aliquote contributive dovute alla Gestione separata sono complessivamente stabilite nelle misure seguenti:

- 27,72% per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;

- 18% per i soggetti cosiddetti «coperti» cioè titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria, con le limitazioni elencate dall'Inps nella circolare n. 99 del 22-7-2011 e nel messaggio n. 709 del 12-1-2012.

Le aliquote per il 2012 sono state aumentate di un punto percentuale con l'art. 22, comma 1, della legge di stabilità 2012 n. 183 del 12-11-2011 (Supplemento ordinario n. 234 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14-11-2011); si veda al riguardo la circolare Inps n. 16 del 3-2-2012 consultabile sul sito www.inps.it dove è possibile trovare molte altre informazioni sull'argomento.

CONDOMINI

Versamento ritenuta 4%. Scade il termine per il versamento, con il mod. F24, della ritenuta del 4% operata dai condomini, quali sostituti d'imposta, sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.

Per i codici di versamento da utilizzare si veda la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 19/E del 5-2-2007.

I condomini che intendono avvalersi della detrazione d'imposta del 36% per le ristrutturazioni edilizie, o della detrazione d'imposta del 55% per gli interventi di risparmio energetico, non devono operare la ritenuta del 4% come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 40/E del 28-7-2010.

IRES, IRAP, IVA

Versamento saldi e acconti. I contribuenti diversi dalle persone fisiche che non sono soggetti agli studi di settore (tra i quali le società semplici agricole) devono entro oggi effettuare il versamento delle imposte dovute a saldo per l'anno d'imposta 2011 e/o in acconto per l'anno d'imposta 2012; per presentare le relative dichiarazioni dei redditi, che anche quest'anno, salvo alcune eccezioni, devono essere presentate obbligatoriamente in via telematica, c'è tempo fino all'1-10-2012 (essendo il 30 settembre domenica).

In particolare, i contribuenti soggetti all'Ires (società di capitali ed enti non commerciali) devono effettuare il versamento degli importi dovuti entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta; i soggetti che per legge approvano il bilancio o il rendiconto oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, devono effettuare il versamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o del rendiconto; se il bilancio o il rendiconto non è approvato entro il sesto mese dalla chiusura dell'esercizio, il versamento va comunque effettuato entro il giorno 16 del settimo mese successivo alla chiusura dell'esercizio. La dichiarazione Unico 2012 va presentata esclusivamente in via telematica, salvo alcune eccezioni per gli enti non commerciali, entro la fine del nono mese successivo alla chiusura dell'esercizio, direttamente o tramite gli intermediari abilitati; pertanto tutti i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare potranno trasmettere il modello Unico 2012 entro l'1-10-2012.

Si ricorda che è possibile versare gli importi dovuti, con la maggiorazione dello 0,40%, entro il 18-7-2012 per i soggetti di cui al primo punto precedente, ovvero entro il trentesimo giorno successivo a quello di sca-

denza per i soggetti di cui al secondo punto. Si rammenta, inoltre, la facoltà di rateizzare gli importi da versare scegliendo il numero delle rate; il pagamento rateale deve comunque essere ultimato entro il mese di novembre.

Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi dello 0,33% per ogni mese di rateazione.

Le rate vanno pagate entro il giorno 16 di ogni mese di scadenza dai soggetti titolari di partita Iva (l'ultima rata scade quindi il 16-11-2012) ed entro la fine del mese per gli altri contribuenti (l'ultima rata scade quindi il 30-11-2012).

Per quanto riguarda la modulistica di versamento, si fa presente che tutti i contribuenti devono utilizzare il modello di pagamento unificato F24 (per i soggetti titolari di partita Iva esclusivamente il modello on line).

Si ricorda ancora che l'eventuale pagamento degli importi dovuti in base al modello Unico 2012 con l'utilizzo in compensazione del credito Iva annuale in misura superiore a 5.000 euro può essere effettuato a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge; l'utilizzo in compensazione del credito Iva annuale per importi superiori a 15.000 euro è subordinato anche alla presenza del visto di conformità nella dichiarazione.

Per quanto riguarda le novità in merito alla compensazione dell'Iva a credito si vedano, tra gli altri, gli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 7/2010, 44/2010, 19/2011 e 12/2012, rispettivamente a pag. 82, 32, 30 e 41, le precisazioni fornite dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 1/E del 15-1-2010, il comunicato stampa del 14-1-2011 tenendo presente il decreto ministeriale 10-2-2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18-2-2011, la risoluzione n. 18/E del 21-2-2011, le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 13/E e 16/E, rispettivamente, del-11-3-2011 e del 19-4-2011, e l'art. 8, commi da 18 a 21, del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2-3-2012) convertito con modificazione nella legge n. 44 del 26 aprile scorso (*Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28-4-2012).

Per altre maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione

dei rispettivi modelli Unico 2012 consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it

Da ultimo si ricorda che per le persone fisiche e per gli altri contribuenti soggetti agli studi di settore i termini di versamento dovrebbero essere differiti, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, al 9-7-2012 e al 20-8-2012 con la maggiorazione dello 0,40%; qualora non intervenisse la proroga la presente scadenza vale per tutti i contribuenti, comprese le persone fisiche.

CAMERA DI COMMERCIO

Versamento diritto camerale annuale.

Scade il termine per il versamento del diritto camerale 2012 dovuto per l'iscrizione nel Registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio competente per territorio. Il pagamento deve essere effettuato in unica soluzione esclusivamente tramite il modello di pagamento unificato F24 on line entro il termine di versamento delle imposte sui redditi, e cioè entro oggi, ovvero entro il 18 luglio 2012 con la maggiorazione dello 0,4%.

L'utilizzo del modello F24 consente di compensare il diritto annuale camerale con eventuali altri crediti.

Si ricorda che nella casella «codice ente/codice Comune» riportata nella «Sezione Ici e altri tributi locali» del modello F24 va indicata la Camera di commercio alla quale è dovuto il versamento riportando la sigla automobilistica del luogo; il codice tributo da utilizzare è 3850.

Si fa presente che la scadenza odierna e quella del prossimo 18 luglio dovrebbero interessare soltanto i contribuenti diversi dalle persone fisiche non soggetti agli studi di settore (tra i quali le società semplici agricole), in quanto per le persone fisiche e per gli altri contribuenti soggetti agli studi di settore i termini di versamento delle imposte dirette dovrebbero essere differiti al 9-7-2012 e al 20-8-2012 con la maggiorazione dello 0,40%.

Le Camere di commercio dovrebbero a breve pubblicare sul loro sito internet la conferma ufficiale di quanto sopra riportato.

CONSOLIDATO NAZIONALE

Trasmissione telematica dell'opzione per la tassazione di gruppo.

Le società e gli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del dpr n. 917/1986 (Testo unico imposte sui redditi), soggetti all'imposta sul reddito delle società (srl, spa, sapa, cooperative, enti pubblici e privati che esercitano attività commerciali in modo esclusivo o principale), con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare (1° gennaio-31 dicembre), che sono interessati a effettuare la tassazione di gruppo (cosiddetto «consolidato nazionale») in base all'articolo 117 e seguenti del citato dpr n. 917, devono entro oggi trasmettere all'Agenzia delle entrate, esclusivamente per via telematica, l'apposita comunicazione di opzione per tale regime di tassazione, favorevole per il triennio 2012-2014, utilizzando il

modello approvato con provvedimento della stessa Agenzia delle entrate del 2-8-2004 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 19-8-2004).

Si veda anche il decreto del ministro dell'economia e delle finanze del 9-6-2004 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 15-6-2004.

Si fa presente che, con l'art. 2, comma 1, del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2-3-2012) convertito con modificazione nella legge n. 44 del 26 aprile scorso (*Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28-4-2012), è stato stabilito che non è precluso l'accesso ai regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di una comunicazione preventiva (o di un altro adempimento di natura formale) non eseguito tempestivamente, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, purché il contribuente:

- abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
- effettui la comunicazione (o l'adempimento richiesto) entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
- versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione (258 euro) senza compensazione con eventuali altri crediti.

CAMERA DI COMMERCIO

Ravvedimento operoso per omesso versamento diritto camerale per il 2011.

Con decreto del Ministero delle attività produttive n. 54 del 27-1-2005 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 19-4-2005) è stato approvato il regolamento che disciplina le modalità di applicazione delle sanzioni amministrative in materia di diritto annuale delle Camere di commercio.

Pertanto, coloro che non hanno versato, in tutto o in parte, il diritto annuale per il 2011 possono sanare l'omesso versamento, sempre che la violazione non sia già stata constatata, pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del 3,75% (un ottavo della sanzione normale del 30%) e con gli interessi di mora rapportati ai giorni di ritardo versamento rispetto al termine di scadenza originario. Dall'1-1-2012 la misura annua degli interessi legali è stata aumentata dall'1,5 al 2,5% con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12-12-2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15-12-2011; pertanto, gli interessi di mora vanno calcolati all'1,5% per i giorni di ritardo fino al 31-12-2011 e al 2,5% per i restanti giorni che cadono nel 2012.

Gli importi camerali dovuti, la sanzione ridotta e gli interessi di mora devono essere versati contestualmente entro oggi utilizzando il modello di pagamento unificato F24 on line.

Per maggiori informazioni si veda la circolare 20-6-2005 n. 3587/c del Ministero delle attività produttive e il sito internet della locale Camera di commercio.

20 MERCOLEDÌ

TABACCO

Trasmissione telematica dati contratti di coltivazione.

Entro oggi vanno trasmessi all'organismo pagatore competente territorialmente i dati contenuti nei contratti di coltivazione tabacco stipulati tra le imprese di prima trasformazione riconosciute e le associazioni di produttori riconosciute.

Le particelle interessate alla coltivazione del tabacco devono risultare nel fascicolo aziendale e nella domanda unica di pagamento del produttore.

Si vedano sull'argomento, tra le altre, le circolari Agea n. ACIU.2012.49 e n. 3, rispettivamente, del 1° febbraio e 2-3-2012, reperibili sul sito www.agea.gov.it, e i numerosi articoli finora pubblicati su *L'Informatore Agrario*.

MOD. 730/2012

Assistenza fiscale ai dipendenti e ai pensionati.

I contribuenti, di norma lavoratori dipendenti e pensionati, che possono e intendono avvalersi dell'assistenza fiscale fornita dai Centri di assistenza fiscale (Caf) ovvero dai professionisti abilitati (consulenti del lavoro, dottori commercialisti, ragionieri o periti commerciali), devono entro oggi presentare a questi soggetti il modello 730/2012 già compilato insieme alla busta chiusa contenente il modello 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'Irpef anche se non viene espressa alcuna scelta; in caso di dichiarazione congiunta le schede per la destinazione dell'otto e del cinque per mille devono essere inserite in un'unica busta a nome del dichiarante.

In alternativa i contribuenti possono chiedere ai Caf o ai professionisti abilitati l'assistenza per la compilazione del modello 730/2012.

In ogni caso i contribuenti devono esibire la documentazione relativa ai dati da indicare nel modello 730/2012 per verificarne la conformità; tale documentazione deve essere conservata dai contribuenti fino al 31-12-2016.

Si veda sull'argomento anche la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 15/E del 25 maggio scorso collegandosi al sito internet www.agenziaentrate.gov.it

Il termine, originariamente in scadenza al 31 maggio, è stato differito a oggi con decreto del presidente del Consiglio dei ministri 26-4-2012 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28-4-2012), come già anticipato su *L'Informatore Agrario* n. 18/2012 nel riquadro a pag. 32.

A cura di
Paolo Martinelli



Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario

SCADENZARIO

! Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI GIUGNO •••

16 SABATO IMMOBILI ALL'ESTERO

Versamento imposta sul valore. Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato italiano che sono proprietarie di immobili situati all'estero a qualsiasi uso destinati, ovvero titolari di altro diritto reale sugli stessi, devono versare, a partire dall'anno 2011, un'imposta pari allo 0,76% del valore degli immobili stessi; l'imposta non è dovuta se l'importo non supera 200 euro.

Il valore è costituito dal costo risultante dagli atti di acquisto o da altri contratti e, in mancanza, in base al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui sono situati gli immobili; per gli immobili situati nell'Unione Europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo (See), che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, la base imponibile può essere determinata in base al valore catastale utilizzato per il pagamento delle imposte patrimoniali e reddituali all'estero.

L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.

Dall'imposta si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale e/o reddituale versate nello Stato in cui sono situati gli immobili.

Per coloro che lavorano all'estero per lo Stato italiano o presso organizzazioni internazionali l'imposta è dovuta con le regole dell'Imu se gli immobili costituiscono l'abitazione principale.

Poiché l'imposta è dovuta entro le normali scadenze previste per l'Irpef, è probabile che la scadenza odierna slitti al 9-7-2012 e al 20-8-2012 con la maggiorazione dello 0,40%.

I dati utilizzati per il calcolo devono poi essere indicati nella Sez. XVI, righe RM33 e RM34, del Quadro RM del modello Unico 2012 persone fisiche.

La nuova imposta patrimoniale è stata istituita con l'art. 19, commi da 13 a 17, del decreto legge 6-12-2011 n. 201 convertito con modificazioni nella legge 22-12-2011 n. 214, ed è stata parzialmente modificata con l'art. 8, comma 16 lettere da e) a g), del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2-3-2012) convertito con modificazione nella legge n. 44 del 26 aprile scorso (*Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28-4-2012).

ATTIVITÀ FINANZIARIE ALL'ESTERO

Versamento imposta patrimoniale. Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato italiano che detengono attività finanziarie all'estero devono versare, a partire dall'anno 2011, un'imposta sul valore delle stesse in proporzione alla quota e al periodo di detenzione.

L'imposta, pari allo 0,1% per gli anni 2011 e 2012 e allo 0,15% dall'anno 2013, è calcolata sul valore di mercato rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute le attività finanziarie, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento per le singole attività; in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso.

Dall'imposta si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenute le attività finanziarie.

Per quanto riguarda i termini di versamento, dichiarativi e normativi si rimanda a quanto già riportato nella precedente scadenza.

25 LUNEDÌ ENPAIA

Denuncia e versamento contributi. I datori di lavoro agricoli che assumono impiegati e dirigenti devono entro oggi:

- presentare la denuncia telematica relativa

alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente;

- effettuare il versamento dei relativi contributi previdenziali unicamente tramite MAV-bancario, come comunicato dall'Enpaia con circolare n. 2 del 21-10-2010 consultabile sul sito www.enpaia.it; si ricorda infatti che dal 2011 non è più ammesso il pagamento tramite bonifico bancario sulla Banca Popolare di Sondrio o con bollettini di conto corrente postale.

IVA

Elenchi mensili Intrastat per cessioni e/o acquisti intracomunitari. Scade il termine per trasmettere esclusivamente in via telematica gli elenchi Intrastat relativi al mese di maggio.

Si ricorda che dal 2010 i contribuenti Iva che effettuano cessioni e/o acquisti intracomunitari (vale a dire con Paesi dell'Ue), anche con riferimento a determinate prestazioni di servizi, sono di norma tenuti a presentare con cadenza mensile gli elenchi Intrastat relativi alle operazioni registrate o soggette a registrazione nel mese precedente, non essendo più possibile quindi presentare gli elenchi Intrastat annuali.

È stata comunque prevista la presentazione con periodicità trimestrale per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri solari precedenti (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre) e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni

di beni, prestazioni di servizi rese, acquisti di beni, prestazioni di servizi ricevute), un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro.

Pertanto, la presentazione trimestrale dei modelli INTRA-1 (cessioni di beni e/o prestazioni di servizi rese) e INTRA-2 (acquisti di beni e/o prestazioni di servizi ricevute) può avvenire solo se, nei trimestri di riferimento, non si supera la soglia di 50.000 euro:

- né con riferimento alle cessioni di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi rese;
- né con riferimento agli acquisti di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi ricevute.

Se almeno una delle suddette soglie viene superata, i relativi modelli (INTRA-1 e/o INTRA-2) devono essere presentati mensilmente.

È quindi possibile avere una diversa periodicità (mensile o trimestrale) dei modelli INTRA-1 rispetto ai modelli INTRA-2.

Se nel corso di un trimestre si supera la suddetta soglia, i modelli Intrastat devono essere presentati con periodicità mensile a partire dal mese successivo.

I soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di quattro trimestri presentano i modelli Intrastat trimestralmente, a condizione che nei trimestri precedenti rispettino i suddetti requisiti.

I soggetti con obbligo trimestrale possono comunque optare per la presentazione de-

gli elenchi con cadenza mensile; tale scelta è però vincolante per l'intero anno.

I modelli Intrastat devono essere presentati all'Agenzia delle dogane o all'Agenzia delle entrate tramite Entratel, in via telematica, entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento (mese o trimestre).

27 MERCOLEDÌ TABACCO

Consegna contratti di coltivazione.

Entro oggi vanno consegnati presso la sede dell'organismo pagatore competente territorialmente i contratti di coltivazione tabacco stipulati entro il 15 giugno tra le imprese di prima trasformazione riconosciute e le associazioni di produttori riconosciute, i cui dati vanno trasmessi telematicamente, sempre all'organismo pagatore competente, entro il 20 giugno.

Le particelle interessate alla coltivazione del tabacco devono risultare nel fascicolo aziendale e nella domanda unica di pagamento del produttore.

A cura di
Paolo Martinelli

V Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario